

# LETTERA INFORMATIVA N.07/2022

*Decreto Milleproroghe*



## **MILANO**

Via Visconti di Modrone, 38 - 20122 Milano

Tel: (39) 02 76.02.15.14

Fax: (39) 02 78.05.13

E-mail: [info@studionicolini.com](mailto:info@studionicolini.com)

Codice Fiscale e Partita IVA 09910630152

Member of



## LETTERA INFORMATIVA N.07/2022

### Decreto Milleproroghe

In data 24 febbraio 2022, il Senato della Repubblica ha approvato definitivamente il disegno di legge di conversione del D.L. 228/2021 (c.d. **“Decreto Milleproroghe”**). Si riporta, qui di seguito, una sintesi delle principali novità di carattere fiscale:

<p>Art.1, comma 28-ter, ed art.3-septies</p> <p><b>Decorrenza delle sanzioni per gli obblighi informativi sulle erogazioni pubbliche</b></p>	<p>E' prorogato al <b>31 luglio 2022</b> il termine di decorrenza per l'applicabilità delle <b>sanzioni</b> previste dalla Legge 124/2017, in relazione all'<b>informativa sulle erogazioni pubbliche per l'anno 2021</b>.</p> <p>La citata legge, difatti, pone a carico di associazioni ed imprese l'<b>obbligo di pubblicare</b> (entro il 30 giugno di ogni anno, in bilancio o sul sito <i>internet</i>) le <b>informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti</b> – in denaro o in natura – non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria <b>ricevuti nell'anno precedente da pubbliche amministrazioni</b>.</p>
<p>Art.2-ter</p> <p><b>Rateazioni: nuovi termini per “soggetti decaduti”</b></p>	<p>Sono riaperti i termini per presentare la <b>richiesta di rateazione</b> a favore dei contribuenti con piani di dilazione per i quali – <b>prima dell'8 marzo 2020</b> – sia intervenuta la decadenza dal beneficio.</p> <p>La richiesta può essere presentata <b>entro il 30 aprile 2022</b>.</p>
<p>Art.3, comma 1</p> <p><b>Assemblee a distanza</b></p>	<p>E' confermata la possibilità di tenere le <b>assemblee delle società di capitali anche con modalità esclusivamente “a distanza”, sino al 31 luglio 2022</b>.</p>
<p>Art.3, comma 1-ter</p> <p><b>Riduzione del capitale per perdite</b></p>	<p>Anche alle perdite emerse nel corso dell'<b>esercizio chiuso al 31 dicembre 2021</b> non si applicano alcuni obblighi previsti dal Codice Civile per le società di capitali (tra i quali,</p>

	l'obbligo di <b>riduzione del capitale</b> e lo <b>scioglimento di società</b> per riduzione del capitale al di sotto del minimo legale).
Art.3, comma 5-bis <b>Sanzioni per obblighi relativi alle certificazioni dei sostituti di imposta</b>	In caso di <b>tardiva o errata trasmissione</b> delle Certificazioni Uniche per i <b>periodi di imposta dal 2015 al 2017</b> , non si applica la sanzione ordinaria (pari ad € 100,00) <b>qualora la trasmissione della Certificazione corretta venga effettuata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine vigente.</b>
Art.3, comma 5-septies <b>Termini agevolazione prima casa</b>	E' prorogata al <b>31 marzo 2022</b> la sospensione dei termini che condizionano l'applicazione di alcune <b>agevolazioni fiscali relative all'acquisto o al riacquisto della prima casa.</b>
Art.3, comma 5-quinquiesdecies <b>Sospensione degli ammortamenti</b>	E' riconosciuta la <b>facoltà di sospendere l'ammortamento delle immobilizzazioni anche per l'esercizio 2021.</b> Con l'approvazione del disegno di legge, tale facoltà viene garantita a tutti i soggetti e non solamente a coloro che nell'esercizio precedente non hanno effettuato il 100% dell'ammortamento annuo.
Art.3, comma 6-septies <b>Limitazioni all'uso del contante</b>	Il <b>limite</b> per la circolazione del denaro contante torna ad essere quello di <b>€ 2.000,00 fino al 31 dicembre 2022.</b> Tale limite sarà ridotto ad <b>€ 1.000,00 a partire dal 1° gennaio 2023.</b>
Art.3-quater <b>Credito d'imposta beni strumentali</b>	Il beneficio fiscale riferito al <b>credito d'imposta beni strumentali</b> trova applicazione anche in relazione agli investimenti effettuati <b>entro il 30 dicembre 2022</b> , a condizione che – entro il 31 dicembre 2021 – il relativo ordine risulti accettato e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Art.3-sexies <b>Visto ed asseverazione per interventi edilizi "minori"</b>	Con riferimento agli interventi in "edilizia libera" agevolabili, di <b>importo complessivo non superiore ad € 10.000,00</b> , è confermato che – per le spese sostenute <b>dal 12 novembre 2021 al 31 dicembre 2021</b> – non ricorre l'obbligo del <b>visto di</b>

	<b>conformità</b> e dell' <b>attestazione della congruità</b> delle spese.
<p>Art.20-<i>bis</i> <b>Proroga versamento dell'Irap "sospesa"</b></p>	<p>Il termine per il pagamento dell'Irap non versata e sospesa ai sensi dell'art.24 del D.L. 34/2020 è ulteriormente prorogato al <b>30 giugno 2022</b> (senza l'applicazione di sanzioni ed interessi), in caso di errata applicazione delle disposizioni relative alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione Europea (<i>"Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19"</i>).</p>

o o o

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

---

Studio Nicolini Commercialisti Associati

Milano, 1 marzo 2022

Le informazioni contenute in questa Circolare informativa hanno carattere generale e meramente divulgativo e non costituiscono un parere sulle materie trattate.

Lo Studio rimane a completa disposizione per qualsiasi informazione aggiuntiva.





**N&CA**

**MILANO**

Via Visconti di Modrone, 38 - 20122 Milano

Tel: (39) 02 76.02.15.14

Fax: (39) 02 78.05.13

E-mail: [info@studionicolini.com](mailto:info@studionicolini.com)

Codice Fiscale e Partita IVA 09910630152

[www.studionicolini.com](http://www.studionicolini.com)

Member of

